



Berna, 20.8.2010

N. 350-8/10.001

---

## Circolare

# Presentazione della dichiarazione doganale e-dec e dei documenti di scorta necessari nell'ambito della procedura d'imposizione doganale

---

### Situazione iniziale

Ai sensi dell'articolo 35 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), durante la procedura d'imposizione l'ufficio doganale può controllare in ogni momento la dichiarazione doganale accettata e i documenti di scorta.

Dall'introduzione di e-dec Esportazione, tale disposizione viene applicata in vari modi. Lo scopo della presente circolare è quello di uniformare la prassi a livello svizzero.

Se la dichiarazione doganale viene effettuata mediante il sistema e-dec, ciò implica quanto segue:

### Esportazione

- **Speditore autorizzato (SA)**

Se la dichiarazione doganale comprende posizioni selezionate "bloccato" e "libero", la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve consegnare all'ufficio doganale la dichiarazione d'esportazione completa (includere le posizioni selezionate "libero"; non la versione ridotta). Per le posizioni selezionate "bloccato" occorre inoltre presentare i documenti di scorta. Su richiesta dell'ufficio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare anche i documenti di scorta per le posizioni selezionate "libero".

- **Altri dichiaranti (non SA)**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale la dichiarazione d'esportazione completa (non la versione ridotta). In seguito l'ufficio doganale effettua la selezione. Per le posizioni selezionate "bloccato" occorre fornire i documenti di scorta. Su richiesta dell'ufficio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare anche i documenti di scorta per le posizioni selezionate "libero".

## **Importazione**

- **Destinatario autorizzato (DA) e altri dichiaranti**

Se la dichiarazione doganale comprende, oltre alle posizioni selezionate “bloccato” e “libero/con”, anche “libero/senza”, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve consegnare all’ufficio doganale la dichiarazione d’importazione completa (incluse le posizioni selezionate “libero/senza”). Per le posizioni selezionate “bloccato” e “libero/con” occorre presentare i documenti di scorta. Su richiesta dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare anche i documenti di scorta per le posizioni selezionate “libero/senza”.

Per le dichiarazioni doganali che si appoggiano sui dati di base, l’ufficio doganale può fare delle eccezioni a questa regola.

Indipendentemente da questa regola, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve continuare a conservare con cura e sistematicamente tutti i documenti di scorta (vedi art. 41 LD).